



COMUNE DI TRENTO

Servizio Segreteria Generale  
Ufficio Consiglio Comunale – Unità organizzativa  
autonoma  
via Belenzani, 19 38122 Trento  
tel. 0461 884021 – 4022 – 4592 – 4205  
fax 0461 884256  
E-mail: [ufficio\\_consigliocomunale@comune.trento.it](mailto:ufficio_consigliocomunale@comune.trento.it)  
Orario di apertura al pubblico:  
lun. mar. mer. gio. 8.30 – 18.00 ven. 8.30 – 12.00

Comune di Trento - S001.02



Prot: 0222601

Data: 24/11/2015 Fasc: 2.3.10

Trento, 24 novembre 2015

Oggetto: controdeduzioni tecniche alle osservazioni dei cittadini formulate sulla proposta di modifica dello statuto comunale prot. n. C\_L378/RFS001/0209248/05.11.2015.

richiamato l'articolo 101, comma 1, dello Statuto comunale, secondo il quale il procedimento per le modifiche statutarie deve, di norma, includere idonee forme di preventiva consultazione popolare;

considerato che l'Amministrazione comunale ha predisposto una proposta di modifica statutaria ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 relativi ai referendum comunali;

atteso che sulla predetta proposta di modifica dello Statuto delle norme sul referendum comunale (che ha assunto il seguente n. prot. rot. n. C\_L378/RFS001/0209248 dd. 05.11.2015) è stata attivata la procedura di partecipazione, mediante deposito presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico dal 6 novembre 2015 al 23 novembre 2015, affinché ogni cittadino ne possa prendere libera visione, presentare osservazioni, deduzioni, chiedere informazioni e precisazioni;

considerato che del deposito delle proposte di modifica delle norme sul referendum comunale è stato dato pubblico risalto sul sito comunale e sui giornali locali;

atteso che sono state presentate osservazioni (con un identico testo) da parte di 35 cittadini, il cui elenco è depositato agli atti dell'Amministrazione, che in sintesi espongono le seguenti richieste:

1. ridurre il numero dei proponenti del referendum confermativo statutario,
2. estendere il referendum confermativo a tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio,
3. eliminare il quorum di partecipazione,
4. ampliare le materie sottoponibili a consultazioni referendarie,
5. renderne vincolanti gli esiti,
6. consentire il voto per corrispondenza,
7. e, più in generale, valutare tutte le possibili semplificazioni del processo referendario;



Sede legale:  
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221  
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)



sono esposte le seguenti

### CONTRODEDUZIONI DI TIPO TECNICO

- a) con riferimento a quanto esposto ai punti 1) e 3), le osservazioni propongono una diversa misura di sottoscrizioni e di partecipanti rispetto alla proposta adottata dalla Commissione dei capigruppo: su tale richiesta non vi sono osservazioni di tipo tecnico;
- b) con riferimento al punto 2), si formulano le seguenti considerazioni: il referendum confermativo non può concernere qualsiasi deliberazione, ma deve essere escluso quantomeno sugli adempimenti obbligatori per legge o da adottare entro un determinato termine, sugli atti a contenuto vincolato, oppure che incidono su posizioni giuridiche di terzi ecc.; emergono inoltre difficoltà applicative dell'istituto agli atti su cui sia stata deliberata l'immediata eseguibilità; infine, in assenza di una specifica disposizione di legge, l'organo competente deve comunque adottare in modo espresso i provvedimenti conseguenti all'esito referendario;
- c) in merito al punto 4), l'esclusione dell'istituto referendario sugli oggetti indicati all'art. 19, comma 2, dello Statuto è dovuto a ragioni cogenti: i regolamenti interni del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali sono espressione di autonomia dei medesimi organi, al fine della tutela delle minoranze politiche e della loro libera espressione: per questo non dovrebbero essere modificati da una maggioranza semplice (sia essa consiliare o popolare); le decisioni in materia finanziaria, tributaria e debitoria sono tra loro strettamente correlate e vincolate da articolati obblighi di legge (non di rado derivanti da impegni assunti a livello comunitario), da accordi interistituzionali (come il «Protocollo di intesa sulla finanza locale») e dall'obbligo costituzionale di mantenere l'equilibrio finanziario complessivo del sistema: mancano dunque gli spazi per sottoporre al voto popolare scelte chiare, nette e durevoli sui predetti temi; analogamente, l'intervento comunale risulta essere sostanzialmente vincolato da obblighi di legge e contrattuali anche in materia di personale dipendente; infine, gli atti di nomina, elezione, revoca e decadenza sono direttamente connessi alla forma di governo comunale e, pertanto, possono essere esercitati dal popolo solo se



previsto da un'espressa disposizione di legge. Per tali ragioni, si ritiene problematico estendere ulteriormente le materie sottoponibili a referendum;

- d) riguardo al punto 5), si sottolinea che i referendum non potrebbero assumere un carattere vincolante su: atti obbligatori per legge o da adottare entro un determinato termine indicato dalla legge, sugli atti a contenuto vincolato; questioni riguardanti progetti già banditi, contratti già stipulati o, comunque, obbligazioni già esistenti; quesiti che, se approvati, comportino direttamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (per evitare che il maggior onere incida sull'obbligo costituzionale dell'equilibrio di bilancio); atti di natura tecnico-gestionale e non di indirizzo e controllo politico-amministrativo anche quando la relativa competenza sia attribuita agli organi di governo;
- e) in merito al punto 6), attesa la previsione dell'art. 48 della Costituzione, la proposta è particolarmente critica al di fuori di un quadro normativo generale di livello superiore che possa offrire una cornice all'esercizio del voto per corrispondenza: da una parte, la votazione per posta non garantisce un adeguato livello di sicurezza in merito alla personalità, all'eguaglianza, alla segretezza e alla libertà del voto (ai sensi dell'art. 48, comma 2, Cost.); dall'altra, non è giustificabile neppure da una insuperabile difficoltà, per gli elettori, di recarsi al proprio seggio di appartenenza (corrispondendo gli aventi diritto al voto con i residenti);
- f) riguardo al punto 7), si osserva che non sono specificate le modifiche che dovrebbero essere apportate allo Statuto e al Regolamento in oggetto: si interpreta pertanto quale un'esortazione nei confronti degli organi competenti in sede di revisione ulteriore delle fonti sopraindicate.

Il Segretario generale  
dr. Cecilia Ambrosi

